



Comune di San Lorenzo del Vallo

Provincia di Cosenza

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE: GESTIONE ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE ED EDUCATIVE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL'ETÀ COMPRESA TRA 6 E 16 ANNI

L'anno _____ addì _____ del mese di Novembre nella casa comunale

Tra

Comune di San Lorenzo del Vallo rappresentato da Vincenzo Rimoli nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante del Comune e domiciliato per la carica in San Lorenzo del Vallo Viale della Liberta n. 123

E

Il Sig. Luigi De Blasi nato a _____ il _____ in qualità di coordinatore dell'Associazione Socio-Culturale "Francesco" con sede a Terranova Da Sibari in Via Mon signor De Angelis n.34 di seguiti denominato "gestore"

Si Conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 la società operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, dovrà svolgere nel periodo di dicembre 2021 attività aventi finalità ludico ricreative a favore di minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni;

LA SOCIETA' denominata gestore:

deve impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività personale con qualifica e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, approvate con l'ordinanza del 21 maggio del Ministero della Salute;

deve garantire l'utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione dell'emergenza da Covid19;

deve impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, nei limiti della capienza del centro;

deve dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche;

il gestore deve impegnarsi esplicitamente a rispettare le prescrizioni dettate:

1. dalle Linee guida, che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, **per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19**, approvate con l'ordinanza del 21 maggio del Ministero della Salute;
2. dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
3. dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze del Ministro della Salute nonché Linee guida e Linee di indirizzo emanate a livello nazionale e/o regionale in materia, nonché da eventuali ulteriori disposizioni normative, nazionali e/o regionali, linee guida ovvero protocolli attuativi che dovessero intervenire nel corso della realizzazione dei Centri Estivi;

Art. 2- L'elaborazione del progetto organizzativo, previsto dalle succitate Linee Guida (allegato 8) approvate con l'ordinanza del 21 maggio del Ministero della Salute, deve indicare il tipo di attività che il soggetto gestore intende realizzare:

attività organizzate per i bambini e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, ossia, la realizzazione di attività ludico-ricreative, educazione non formale ed attività sperimentali di educazione anche all'aperto per bambini e adolescenti di età 6-16 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza delle scuole e di altri ambienti simili ed aree verdi. Si precisa, inoltre che non è naturalmente esclusa la possibilità di utilizzare anche altre sedi simili, a patto che le stesse offrano le medesime funzionalità necessarie, in termini di spazi per le attività all'interno e all'esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali.

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:

1. il calendario di apertura e l'orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
2. il numero e l'età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
3. gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
4. i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;
5. l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
6. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di

consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;

7. le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
8. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
9. l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
10. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;
11. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine;

il progetto deve rispettare le norme nazionali e regionali vigenti.

la retta applicata per ciascun bambino, per tre giorni settimanali (es. da lunedì a venerdì) di frequenza di mattino e/o pomeriggio, non deve essere superiore ad €. 250,00.

Art. 3 – STANDARD E CONDIZIONI

A – GENERALI

Si richiamano gli standard per rapporto numerico tra personale bambini e adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito.

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell'Allegato 8 delle succitate Linee Guida e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

Per l'accesso alle attività ludico ricreative dovranno essere osservati i seguenti criteri nella definizione delle priorità per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro:

1. condizione di disabilità bambino od adolescente;
2. condizioni di fragilità della famiglia di provenienza del bambino da attestarsi mediante autocertificazione che accerti la presa in carico da parte dei servizi sociali od altri soggetti preposti;

3. svolgimento dell'attività lavorativa da parte di entrambi i genitori o dell'unico genitore convivente con il bambino od adolescente;

4. incompatibilità del lavoro dei genitori o dell'unico genitore convivente con il bambino o adolescente con il lavoro agile;

5. numero dei minori conviventi facenti parte del nucleo familiare.

Si precisa che, prima dell'avvio dell'attività, il gestore deve assicurare la sanificazione profonda di tutti gli ambienti, arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino assegnati o utilizzati.

Il gestore che necessita di spazi comunali (scuole, aree verdi, parchi, impianti sportivi, ecc.) per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative ed educative dovrà fare espressa richiesta, salvo che la sede indicata non sia stata già assegnata e/o concessa in precedenza ad altri soggetti. In caso di più richieste sulla medesima struttura la priorità sarà determinata dall'ordine di presentazione dei progetti.

Il Settore Lavori Pubblici verificherà la disponibilità dello spazio con il Settore di riferimento, il quale successivamente curerà l'istruttoria per il rilascio della concessione. Al termine delle attività gli spazi comunali concessi dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni presenti all'atto dell'assegnazione e adeguatamente sanificati dal gestore.

Ogni difetto presente nella struttura eventualmente concessa dal Comune, che possa pregiudicare la realizzazione dei progetti, deve essere comunicato tempestivamente al Comune.

Tutte le attività devono essere svolte in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 pertanto il gestore, nella domanda di ammissione ai contributi, deve certificarne il rispetto.

Art. 4 .Obblighi del gestore

Il Gestore si impegna a:

- rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo;
- presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo;
- prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell'attività o conseguenti all'attività prestata;
- rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
- se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali;
- dichiarare l'assenza di barriere architettoniche per permettere l'accoglienza dei disabili;
- prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;

- sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto del virus;
- prevedere la rilevazione quotidiana all'ingresso della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori e nel caso di temperatura superiore a 37,5 l'allontanamento. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio;
- accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d'aria;
- per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la funzione di ricircolo dell'aria.

I contributi saranno erogati sulla base dei seguenti criteri:

- **numero dei bambini accolti;**
- **durata della frequenza (settimane).**

La mancata presentazione del report indicante il numero dei bambini e la tipologia di servizio usufruito non consentirà l'erogazione del contributo.

N.B: Tale ripartizione potrà essere rivista qualora vi siano delle diverse disposizioni da parte dello Stato e della Regione nel definire i criteri di ripartizione del contributo, o nell'ampliare la fascia d'età dei possibili beneficiari.

Art. 5- NORME FINALI.

A - Trattamento dei dati personali

I dati forniti dal gestore e dai soggetti che richiedono di partecipare alle attività ludico ricreative verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. N. 101/2018, per le finalità strettamente necessarie all'espletamento delle attività ludico ricreative.

Per Il Comune

IL Sindaco Vincenzo Rimoli

La Società
